



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Ufficio Borse e Dottorati, Premi di laurea

Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca

emanato con D.R. 86-2011 del 18 gennaio 2011

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 3 dello Statuto dell'Università.

Art. 2

Tipologia e finanziamento delle borse

1. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento le borse di studio istituite su fondi di ricerca o su altri fondi a disposizione dei Dipartimenti o dei Centri di Ricerca interdipartimentali, d'ora in poi denominati Strutture, per la partecipazione ad attività di ricerca di interesse dell'Ateneo.
2. Sono escluse le borse post-dottorato e di perfezionamento all'estero, di cui alla legge 398/89.
3. L'istituzione delle borse è effettuata dalle Strutture nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
4. L'attività di ricerca è svolta presso l'Università di Pavia o, qualora richiesto dalle esigenze di ricerca e previa autorizzazione scritta del titolare dei fondi, presso altre strutture/enti esterni, anche esteri.
5. Il borsista ha diritto di accedere alla Struttura di ricerca cui è assegnato e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni vigenti nella Struttura stessa.

Art. 3

Destinatari

Le borse sono destinate a soggetti italiani o stranieri in possesso di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o di laurea (vecchio ordinamento) o di titolo di studio straniero riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice.

Art. 4

Durata, rinnovo, importo e trattamento fiscale

1. La borsa ha durata non inferiore a quattro mesi e non superiore ad un anno.
2. La stessa borsa, purchè sussistano i requisiti e accertata la disponibilità dei fondi, può essere rinnovata più volte entro una durata complessiva non superiore a tre anni.
3. Il vincitore di una borsa può beneficiare dell'attribuzione di altre borse dello stesso tipo, che comunque non devono sovrapporsi temporalmente a quella in essere.
4. Il limite massimo di fruizione delle borse di studio per attività di ricerca non può comunque essere superiore a 6 anni.
5. L'importo della borsa, rapportato a mese, dovrà essere compreso tra € 800,00 e il costo massimo previsto per un assegno di ricerca aumentato fino al 10%.
6. La borsa è corrisposta in rate mensili.
7. La borsa è soggetta a tassazione I.R.P.E.F. in base alla normativa vigente¹.

¹ Con risoluzione n. 120/E del 22 novembre 2010, l'Agenzia delle Entrate riconosce l'esenzione dall'IRPEF, e di conseguenza dall'IRAP, delle borse di studio erogate per attività di ricerca post-lauream. Pertanto, le borse di cui al presente Regolamento non sono più assoggettate alle suddette trattenute fiscali.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Ufficio Borse e Dottorati, Premi di laurea

Art. 5

Procedura di istituzione

1. L'istituzione della borsa è deliberata dal Consiglio della Struttura cui afferisce il titolare del fondo su richiesta del medesimo, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento cui farà riferimento il borsista per lo svolgimento della sua attività, se distinta dalla precedente. La richiesta può essere avanzata solo dopo aver ricevuto comunicazione formale della assegnazione dei fondi.
2. Nella delibera devono essere indicati:
 - a) tema della ricerca
 - b) durata della borsa
 - c) ammontare della borsa al netto degli oneri a carico dell'ente²
 - d) competenze e titoli richiesti per l'assegnazione
 - e) struttura/ente presso cui verrà svolta la ricerca
 - f) fondi su cui andrà a gravare la borsa.
3. La delibera dovrà inoltre indicare il docente che seguirà l'attività del borsista, anche ai fini del coordinamento con le altre ricerche svolte nella Struttura.

Art. 6

Bando delle borse

1. Deliberata l'istituzione della borsa, il Direttore della Struttura provvede all'emanazione del bando di concorso secondo lo schema tipo predisposto dall'Amministrazione.
2. Il bando dovrà essere affisso all'Albo rettorale e a quello della Struttura che ha emanato il bando e, comunque, ricevere adeguata diffusione.
3. Il bando dovrà contenere le precisazioni di cui ai punti a, b, c, d, e dell'art. 5, nonché la data entro la quale devono essere presentate le domande, con un minimo di 20 giorni dall'emissione del bando.
4. Le domande dovranno essere indirizzate al Direttore della Struttura che ha emanato il bando.

Art. 7

Attribuzione della borsa

1. Entro 30 giorni dalla chiusura del bando, una Commissione, presieduta dal titolare del fondo e composta da altri due membri designati dal Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, valuterà i curricula e i titoli dei candidati ed attribuirà la borsa, con giudizio insindacabile, anche dopo un eventuale colloquio, al candidato collocato primo nella graduatoria degli idonei.
2. Al termine dei lavori la Commissione redigerà il verbale del concorso e lo invierà al Direttore della Struttura al fine dell'approvazione degli atti e del provvedimento di conferimento della borsa.
3. Il vincitore della selezione dovrà trasmettere al Direttore apposita dichiarazione di accettazione della borsa, nei termini e con le modalità riportate nel bando.
4. La Struttura dovrà obbligatoriamente trasmettere le informazioni relative alla borsa, secondo le modalità e le tempistiche definite, all'Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

² Con risoluzione n. 120/E del 22 novembre 2010, l'Agenzia delle Entrate riconosce l'esenzione dall'IRPEF, e di conseguenza dall'IRAP, delle borse di studio erogate per attività di ricerca post-lauream. Pertanto, le borse di cui al presente Regolamento non sono più assoggettate alle suddette trattenute fiscali.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Ufficio Borse e Dottorati, Premi di laurea

Art. 8 Rinuncia, decadenza

1. In caso di rinuncia dell'assegnatario o di decadenza per mancata accettazione della borsa, si procede allo scorrimento della graduatoria.
2. Decade dal diritto alla borsa colui che, entro il termine fissato e con le modalità riportate nel bando, non dichiara di accettarla o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostri di aver iniziato l'attività di ricerca alla data indicata nella lettera di conferimento. Possono essere ammessi i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati, purchè non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento. In tal caso il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa.
3. Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.
4. Il provvedimento di decadenza sarà adottato dal Direttore della Struttura, su proposta motivata del Responsabile della ricerca.

Art. 9 Decorrenza

La borsa decorre dal 1° del mese successivo alla data di emanazione del provvedimento di conferimento.

Art. 10 Incompatibilità

Le borse non possono essere cumulate con le borse di studio di cui alla legge 398/89 o con altre borse conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati.

Art. 11 Esclusione di rapporto di lavoro

Lo svolgimento dell'attività di ricerca a seguito della fruizione di una borsa di ricerca non costituisce alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato (a tempo pieno o a tempo parziale) o di lavoro autonomo.

Art.12 Assicurazione

I titolari di borsa dovranno provvedere, con onere a loro carico, alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, secondo le indicazioni fornite dall'Ateneo.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Ufficio Borse e Dottorati, Premi di laurea

Articolo 13 Interruzione dell'attività e sospensione della borsa

1. L'attività oggetto della borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità o malattia prolungata debitamente comprovata. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa.
2. La struttura dovrà adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute della borsista nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti.
3. I borsisti sono comunque tenuti a comunicare alla struttura il verificarsi delle suddette condizioni non appena accertate.
4. L'attività si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

Art. 14 Valutazione e rinnovo della borsa

1. Il borsista deve, al termine della durata della borsa, trasmettere alla Struttura che ha bandito la borsa una relazione particolareggiata dell'attività svolta, munita del visto del docente che ha seguito l'attività di ricerca (art. 5) e del titolare del fondo su cui è gravata la borsa, ove distinti.
2. In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca il borsista dovrà indicare che la stessa è stata effettuata grazie al godimento di una borsa assegnata dall'Università degli Studi di Pavia
3. La borsa può essere rinnovata nel rispetto dei limiti previsti dal precedente art. 4.
4. Il rinnovo è proposto dal titolare del fondo al Consiglio di Dipartimento di afferenza, previo parere favorevole del docente di cui all'art. 5, ove distinti, e del responsabile della Struttura ove il borsista svolge l'attività, se distinta dalla precedente.
5. Il rinnovo può avvenire su altro fondo dello stesso titolare, purché il tema di ricerca sia connesso con quello precedente, come da conforme parere del Consiglio della Struttura cui afferisce il titolare del fondo.

Art. 15 Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo rettorale dell'Università.

Art. 16 Disposizioni transitorie

Alle borse per attività di ricerca conferite precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 4, e agli artt. 13 e 14.